

Anno 2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO

– PRIMA SEZIONE CIVILE –

Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in primo grado al n. 5509/2020 R.G.

TRA

[REDACTED]
[REDACTED] – rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'
Avv. Arturo Vassallo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montecorvino Rovella (SA)
alla Via Piano, n. 5

– ricorrente –

CONTRO

Agenzia Delle Dogane e Dei Monopoli – Direzione Territoriale V – Campania e Calabria – Ufficio Dei Monopoli per la Campania – S.O.T. di Salerno – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, da funzionario delegato

– resistente –

Avente ad oggetto: impugnazione ordinanza ingiunzione protocollo n. 48261 emessa in data 26 giugno 2020 e notificata in data 3 luglio 2020.

CONCUSIONI DELLE PARTI: all’udienza di discussione del 23 febbraio 2024, le parti concludevano come da verbale. All’esito della discussione orale, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.

Con ricorso in opposizione, S. [REDACTED] – in proprio e nella qualità di titolare della Ditta individuale ‘[REDACTED]’ –, proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione protocollo n. 48261 emessa in data 26 giugno 2020 e notificata in data 3 luglio 2020, con la quale le era intimato il pagamento della somma di € 20.000,00, oltre spese di rottamazione degli apparecchi per € 300,00 ed € 10,65 per spese di notifica, per violazioni dell’art. 1, comma 923, della l. 208/2015, relativa all’attività denominata [REDACTED] per “aver consentito *l’uso di apparecchio idoneo a consentire giochi promozionali attraverso la connessione telematica al web*”.

Eccepiva preliminarmente la ricorrente l'inesistenza e/o nullità della notifica del verbale di contestazione con conseguente decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14, comma secondo, della legge 689/1981.

Deduceva altresì l'assenza nel verbale di contestazione di una sufficiente indicazione degli estremi di fatto della violazione e la mancanza di prova della difformità dell'apparecchio, nonché l'errata determinazione della somma comminata a titolo di sanzione.

Instava conclusivamente per la declaratoria di nullità, previa sospensione, dell'ordinanza ingiunzione impugnata, ovvero, subordinatamente, per la riduzione della somma comminata a titolo di sanzione, nonché per la condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale V- Ufficio Dei Monopoli per La Campania, sede Salerno, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 23 febbraio 2024, la causa, istruita in modo documentale, all'esito della discussione, previo ritiro in Camera di Consiglio, era decisa.

L'eccezione concernente il difetto della notifica è fondata.

Nella fattispecie, infatti, il verbale protocollo n. 44044 (di rettifica del precedente verbale di contestazione del 6 aprile 2016 sottoscritto dalla ricorrente), con il quale si riduceva la sanzione, inizialmente erroneamente determinata in € 40.000,00, ad € 20.000,00 e la somma, da corrispondere per l'estinzione entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione, ad € 6.666,66, risulta notificato in data 31 maggio 2016 a mani del fratello della ricorrente qualificatosi come familiare convivente. Non risulta tuttavia prodotta da parte della resistente la prova concernente l'invio della raccomandata informativa con cui si dà notizia dell'avvenuta ricezione dell'atto.

Orbene, atteso che il perfezionamento della notifica dell'ordinanza ingiunzione, consegnata ad un soggetto diverso dal destinatario, si ha solo con la spedizione, da parte dell'agente postale, della c.d. raccomandata informativa, rappresentando detto momento il dies a quo per il computo dei termini per la proposizione del ricorso (cfr. Cass. Civ., sez. sesta, ordinanza n. 15533 del 22 giugno 2017), il ricorso deve essere accolto.

Spese compensate.

P.Q.M.

il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 5509/2020 R.G. – uditi i procuratori delle parti –, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione protocollo n. 48261 emessa in data 26 giugno 2020 e notificata in data 3 luglio 2020;
- 2) compensa integralmente le spese di giudizio.

Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..

Così deciso in Salerno, lì 23 febbraio 2024

Il Gop

Avv. Ornella Mannino